

Le modifiche alle ordinanze federali sulle spese professionali e sui tassi d'interesse

Importanti aggiornamenti dal 1° gennaio 2022 delle normative federali con l'obiettivo di semplificare e armonizzare l'applicazione della legge



Alfredo Hatz

Esperto fiscale Dipl. fed.
TAX PRO, Lugano

Il presente contributo si occupa delle nuove ordinanze federali del DFF sulle spese professionali e sugli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte entrate in vigore dal 1° gennaio 2022. Sul fronte delle spese professionali il vantaggio privato del tragitto domicilio-luogo di lavoro sarà direttamente computato nel certificato salario del dipendente. Questo attraverso l'aumento della base del calcolo forfettario mensile dallo 0,8% allo 0,9% (+0,1%). I tassi di interesse moratori e remuneratori sono stati armonizzati al 4%, mentre gli interessi sui pagamenti volontari restano invariati al 0%.

I. Introduzione e destinatari delle Ordinanze 87

II. La modifica all'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali 87

A. La mozione della CTT-CS..... 87

B. La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2021 88

C. La nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2022..... 89

D. Conclusioni intermedie..... 89

III. La modifica dell'Ordinanza sui tassi d'interesse 90

A. L'adozione di un'unica ordinanza 90

B. La normativa in vigore sino al 31 dicembre 2021 90

C. La nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2022..... 90

D. Conseguenze sul gettito fiscale 90

E. Conclusioni intermedie..... 91

F. Prospettiva futura..... 91

IV. Conclusioni..... 91

I. Introduzione e destinatari delle Ordinanze

Le ordinanze sono atti normativi di rango inferiore alla Costituzione federale (Cost.; RS 101) e alle leggi federali. Eseguono, concretizzano e completano le disposizioni legislative. Le ordinanze amministrative si rivolgono alle autorità e consistono in prescrizioni (direttive, regolamenti di servizio, istruzioni, circolari, linee guida, ecc.) che hanno carattere vincolante per le unità amministrative subordinate, ma non per i terzi. Le ordinanze legislative si rivolgono alla collettività

e conferiscono diritti e impongono obblighi ai cittadini o disciplinano l'organizzazione e la procedura delle autorità. La maggior parte delle ordinanze sono emanate dal Consiglio federale; tuttavia, anche i Tribunali e il Parlamento sono autorizzate ad emanarle.

II. La modifica all'Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali

A. La mozione della CTT-CS

Il 29 agosto 2017, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-CS) ha depositato la mozione n. 17.3631 denominata "FAIF – Eccessivi oneri amministrativi per i titolari di veicoli aziendali"^[1]. L'atto parlamentare ha lo scopo di semplificare l'iter burocratico per le società che mettono a disposizione il veicolo aziendale e per i lavoratori che ne usufruiscono.

Il calcolo forfettario (detto anche calcolo a *forfait*) attualmente previsto per i detentori di veicoli aziendali ammonta al 9,6% del prezzo di acquisto del veicolo (0,8% mensile). Quest'ultimo, però, non include il vantaggio non monetario che il dipendente detentore del veicolo usufruisce nell'ambito del tragitto domicilio-luogo di lavoro.

La CTT-CS ritiene che un moderato aumento della percentuale del calcolo forfettario, includendo anche il vantaggio di cui il lavoratore beneficia con il veicolo aziendale nella tratta domicilio-luogo di lavoro, possa essere una soluzione fiscalmente equa, volta a semplificare la burocrazia.

La mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati il 12 dicembre 2017 e dal Consiglio nazionale il 29 maggio 2018. La modifica dell'Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese

[1] Mozione n. 17.361, depositata al Consiglio degli Stati il 29 agosto 2017, in: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?Affair-Id=20173631> (consultato il 15.02.2022).

professionali; RS 642.118.1), che recepisce i contenuti della mozione attraverso il nuovo art. 5a, è entrata in vigore il 1° gennaio 2022[2].

B. La normativa in vigore fino al 31 dicembre 2021

In un'ottica societaria le disposizioni di riferimento, al fine della dichiarazione del veicolo aziendale, ci si basa sulle istruzioni per la compilazione del certificato di salario e attestazione delle rendite emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI)[3].

La società che mette a disposizione un veicolo aziendale al suo dipendente doveva calcolare il vantaggio valutabile in denaro indicandolo nel certificato di salario del dipendente nella sezione "prestazioni accessorie al salario" alla cifra "2.2. quota privata automobile di servizio" apportando una croce sulla lettera "F" alla voce "trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro". Il vantaggio del veicolo aziendale veniva calcolato applicando il calcolo forfettario del 9,6% annuale sul prezzo di acquisto dell'auto (IVA esclusa). Il risultato ottenuto era comprensivo d'IVA (107,7%). Ad ogni modo il vantaggio minimo imputabile doveva essere pari ad almeno a fr. 150 al mese corrispondenti ad un minimo annuo di fr. 1'800 annuali. Questo vantaggio era da assoggettare all'IVA e agli oneri sociali.

Infine, alla cifra 15 del certificato di salario nella sezione "osservazioni", la società doveva indicare la quota di servizio esterna. In tal senso, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva emanato una comunicazione volta a chiarire questa procedura[4]. Se il dipendente disponeva di un veicolo aziendale e lavorava a tempo pieno o parziale nel servizio esterno (ad es. viaggiatori di commercio), nel certificato di salario il datore di lavoro doveva attestare la percentuale di servizio esterno e facilitare il dipendente nella dichiarazione del tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro. In questi casi dovevano essere dichiarati solo i giorni in cui il dipendente utilizzava il veicolo di servizio per recarsi al luogo di lavoro abituale dal proprio domicilio[5].

[2] L'art. 5a Ordinanza sulle spese professionali prevede al capoverso 1 quanto segue: "[s]e il contribuente usa un veicolo aziendale a titolo gratuito per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro nonché per altri scopi privati, anziché conteggiare le spese effettive derivanti dall'uso privato e operare una deduzione delle spese di trasporto secondo l'articolo 5, è possibile effettuare un calcolo forfettario delle spese di trasporto". Il successivo capoverso 2 dispone poi che "[a]i fini del calcolo forfettario delle spese di trasporto, è considerato reddito mensile derivante da tale uso lo 0,9 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo".

[3] Conferenza svizzera delle imposte (CSI), Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html> (consultato il 15.02.2022).

[4] AFC, Novità nella stesura del certificato di salario a partire dal 1° gennaio 2016: dichiarazione della parte di servizio esterno svolta dai collaboratori con veicolo aziendale, Comunicato stampa, Berna, 15 luglio 2016, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html> (consultato il 15.02.2022).

[5] CSI/AFC, Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite (stato 01.01.2020), nm. 70, p. 16, in: <https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/dbst/formulare/lohnausweis/la-wegleitung-2021.pdf.download.pdf/la-wegleitung-2021.pdf> (consultato il 15.02.2022).

Da un profilo normativo, le deduzioni per le spese professionali di trasporto per il dipendente erano regolate all'art. 26 cpv. 1 lett. a della Legge sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) in combinazione con gli artt. 3 e 5 cpv. 1 Ordinanza sulle spese professionali.

Il contribuente che deteneva un veicolo aziendale nella propria dichiarazione fiscale non poteva richiedere alcuna deduzione dal reddito per spese di trasporto professionale e inoltre, in base alla distanza tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro, doveva calcolare e dichiarare il vantaggio così conseguito.

Il vantaggio realizzato dal dipendente, come complemento al salario, doveva essere esposto nella dichiarazione d'imposta. Dall'importo calcolato era poi possibile dedurre le spese di trasporto effettive fino ad un importo massimo annuo di fr. 3'000 ai fini dell'imposta federale diretta (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulle spese professionali). Questa normativa non si applicava ai passeggeri a bordo del veicolo aziendale.

L'impatto fiscale in termini di maggiore reddito imponibile per il contribuente persona fisica dipendeva dalla distanza chilometrica tra il suo domicilio e il luogo di lavoro e dalla deduzione massima prevista per le spese di trasporto professionali dei dipendenti, stabilita in fr. 3'000 ai fini dell'imposta federale diretta, mentre ai fini dell'imposta cantonale ticinese il legislatore non ha previsto dei massimi di legge (art. 25 cpv. 1 lett. a della Legge tributaria del Canton Ticino [LT; RL 640.100]).

Esempio 1: il signor X. dispone di un veicolo aziendale. Il suo domicilio si trova a Lugano e il suo luogo di lavoro è Stabio. Per recarsi al lavoro e rientrare al domicilio percorre complessivamente 48 km al giorno. Il prezzo di acquisto dell'auto di servizio attribuitagli ammonta a fr. 42'000 (senza IVA). Il signor X. non ha una funzione che prevede un servizio esterno, il suo certificato salario non mostra alcuna osservazione alla cifra 15.

Nel certificato salario il datore di lavoro deve porre una crocetta alla lettera F, in cui conferma il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro attraverso l'uso di un veicolo aziendale. Inoltre, deve compilare la cifra 2.2 e indicare la quota privata dell'automobile di servizio in fr. 4'032 (fr. 42'000 x 9,6%).

Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare ai fini dell'IVA una prestazione imponibile all'aliquota ordinaria 7,7% di fr. 4'032, che equivale ad un IVA dovuta di fr. 288,25. Il vantaggio per il dipendente ai fini delle assicurazioni sociali è pure uguale a fr. 4'032 (attraverso l'attestazione nel certificato di salario, cifra 2.2).

Il dipendente deve calcolare il vantaggio tratta casa-luogo di lavoro, che è pari a 220 giorni di lavoro effettivi moltiplicati per 48 km al giorno e per 0,70 cts./km. L'importo ammonta a fr. 7'392. Ai fini dell'imposta federale diretta vi è una limitazione della deduzione in un massimo di fr. 3'000 e, quindi, il vantaggio calcolato come reddito imponibile nella dichiarazione del signor X. ammonta a fr. 4'392 (= fr. 7'392 - fr. 3'000). Ai fini dell'imposta cantonale il signor X. non realizza alcun

vantaggio e di conseguenza reddito imponibile in quanto la LT del Canton Ticino prevede una deduzione illimitata dei km percorsi dal dipendente a titolo di spese professionali di trasporto (= fr. 7'392 – fr. 7'392)[6].

C. La nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2022

Il nuovo art. 5a Ordinanza sulle spese professionali prevede di includere il vantaggio privato del tragitto domicilio-luogo di lavoro direttamente nel certificato salario consegnato dal datore di lavoro al dipendente. Questo attraverso l'aumento della base del calcolo forfettario dallo 0,8% allo 0,9% (+0,1%).

Il datore di lavoro, come per la prassi in vigore fino all'anno 2021 compreso, dichiara la quota privata dell'automobile di servizio nel certificato salario con la nuova percentuale dello 0,9% mensile, ovvero 10,8% annuale, crociando la lettera F e indicando il vantaggio calcolato nella cifra 2.2 automobile di servizio e dichiarando questo reddito all'IVA e alle assicurazioni sociali.

Per il dipendente cessa l'onere di dover quantificare e dichiarare nella propria dichiarazione fiscale il vantaggio privato per l'uso del veicolo aziendale dal proprio domicilio al luogo di lavoro in quanto quest'ultimo è già compreso nel calcolo forfettario.

Esempio 2: eccetto per il cambio dell'ordinamento di riferimento, la situazione di partenza del signor X. è la stessa dell'esempio precedente.

Il datore di lavoro nel certificato salario pone una crocetta alla lettera F – trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro e nella cifra 2.2 relativa alla quota privata automobile di servizio indica un importo di fr. 4'536 (= 42'000 x 10,8%).

Inoltre, sempre il datore di lavoro dichiara ai fini dell'IVA una prestazione imponibile all'aliquota ordinaria 7,7% di fr. 4'536, che equivale ad una IVA dovuta di fr. 324,30. Vi è poi un vantaggio per il dipendente ai fini delle assicurazioni sociali pari a fr. 4'536 (attraverso la dichiarazione nel certificato di salario, cifra 2.2).

Con applicazione del calcolo forfettario viene soppressa la deduzione delle spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (con eventuale computo del vantaggio da calcolare) nella dichiarazione fiscale personale del dipendente.

D. Conclusioni intermedie

La prassi fino al 31 dicembre 2021 si presentava complicata in particolare per il lavoratore dipendente che per poter essere a norma, doveva essere a conoscenza della procedura ed effettuare i calcoli corretti. In molti casi la dichiarazione del reddito derivante dal vantaggio del veicolo aziendale, per la tratta dal domicilio al luogo di lavoro, non avveniva lasciando aperte possibili conseguenze fiscali.

[6] Nell'esempio si considerano giustificati dall'autorità fiscale i km richiesti in deduzione come spese professionali per il trasporto del dipendente (cfr. n. 9, sez. 2, p. 23, Istruzioni per la compilazione della dichiarazione fiscale [versione 2020]).

La nuova disposizione in vigore dal 1° gennaio 2022 coglie l'obiettivo di semplificare l'iter burocratico e, in particolare, sgrava i dipendenti da ulteriori oneri amministrativi, garantendo allo stesso tempo la conformità fiscale[7].

La modifica porta con sé anche altre riflessioni:

- il nuovo ordinamento registra un aumento del gettito fiscale all'IVA e alle assicurazioni sociali in maggior parte a carico del datore di lavoro (una parte dei costi AVS è anche a carico del dipendente). L'aumento della percentuale utilizzata per il calcolo forfettario dello 0,1%, nel citato esempio, si concretizza in un aumento di fr. 54,95 di IVA e di fr. 53,42 di assicurazioni sociali (differenziale di fr. 504 x 10,6% contributi lavoratore e datore di lavoro per AVS/AI/IPG[8]). Per alcune imprese questa modifica di ordinanza può rivelarsi importante, in termini economici. Questo è il caso di grandi imprese con numerose automobili di servizio. Da valutare la presenza di un possibile controeffetto economico rappresentato da minori costi di gestione amministrativa;
- il nuovo calcolo non tiene conto di situazioni oggettive, bensì di situazioni e importi medi. Di fatto vengono sfavoriti i lavoratori muniti di auto di servizio con prossimità domicilio-luogo di lavoro o lavoratori con quota di servizio esterna elevata. Quest'ultimi con il precedente calcolo forfettario beneficiavano dell'assenza di un reddito o di un reddito imponibile contenuto ai fini dell'imposta federale diretta, mentre il Canton Ticino ricordiamo annovera una deduzione illimitata dei km percorsi a titolo di spese professionali del dipendente. Per queste categorie "sfavorite" dalla nuova norma, resta aperta l'opzione delle spese effettive tramite l'allestimento di un diario di bordo[9]. In questo caso però la nuova modifica non otterrebbe lo scopo preposto di semplificare burocraticamente le procedure. Si rileva dunque che per alcuni contribuenti il nuovo calcolo forfettario voluto per semplificare l'iter burocratico potrebbe non essere conforme ai principi di uguaglianza e di imposizione secondo la capacità economica ancorati agli artt. 8 e 127 cpv. 2 Cost.

La nuova modifica e la sua prossima applicazione sono da accogliere con un moderato ottimismo per quanto riguarda la burocrazia e una facilitazione alla conformità fiscale in particolare per i lavoratori. Tuttavia, la nuova entrata in vigore di fatto porta con sé un aumento del carico di imposte, certo per tutte le aziende con autoveicoli di servizio e per alcuni lavoratori neglienti (quelli che non dichiaravano il vantaggio della tratta domicilio-luogo di lavoro ai fini delle imposte federali e cantonali dove applicabile). Per le categorie

[7] DFF, Modifica dell'ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, Spiegazioni del 25 febbraio 2021, cifra 4 Ripercussioni, in: <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/65722.pdf> (consultato il 15.02.2022).

[8] Cfr. l'opuscolo informativo AVS, 2.01 Contributi salariali all'AVS, all'AI e alle IPG (stato 1° gennaio 2021), in: <https://www.ahv-iv.ch/p/2.01.i> (consultato il 15.02.2022).

[9] CSI/AFC (nota 5), nm. 23, p. 7.

cd. "sfavorite" dipenderà dalla loro scelta, o introdurranno il diario di bordo con relativa richiesta di deduzione delle spese effettive, oppure dovranno anch'essi adeguarsi a un aumento del reddito imponibile.

III. La modifica dell'Ordinanza sui tassi d'interesse

A. L'adozione di un'unica ordinanza

In data 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF), del 25 giugno 2021, concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte (Ordinanza sui tassi d'interesse; RU 2021 432). Quest'ultima ha, in *primis*, l'obiettivo di armonizzare gli interessi moratori e remuneratori su imposte e tasse federali. La sua entrata in vigore è stata accompagnata dall'abrogazione di cinque distinte ordinanze (art. 2 Ordinanza sui tassi d'interessi)^[10] e dalla modifica dell'Ordinanza sull'imposta federale diretta (art. 3 Ordinanza sui tassi d'interesse)^[11].

La Confederazione riscuote l'imposta federale diretta, l'IVA, le imposte speciali sul consumo, i dazi, le tasse di bollo e l'imposta preventiva. Al DFF è delegata la facoltà di stabilire gli interessi moratori e remuneratori nelle rispettive leggi e ordinanze in materia di tasse e imposte.

B. La normativa in vigore sino al 31 dicembre 2021

Sino al 31 dicembre 2021 gli interessi stabiliti dal DFF per le imposte federali erano regolati da sei distinte ordinanze, le quali prevedevano dei tassi d'interesse che oscillavano tra il 3% e il 5% per gli interessi moratori e remuneratori, mentre l'unica imposta che prevedeva un interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari era l'imposta federale diretta. Da ricordare che le ordinanze, oltre alle imposte federali principali o quelle considerate le più conosciute (come l'imposta federale diretta, IVA, l'imposta preventiva e le tasse di bollo), regolavano anche gli interessi per altre imposte e tasse menzionate nel testo di legge: dazi, imposta sugli oli minerali, imposta sulle bevande spiritose, tassa sul traffico pesante e secondo i rimandi – tassa sul CO₂ all'importazioni di automobili, tasse sulle case da gioco, tassa esenzione dall'obbligo militare, tassa d'incentivazione sui composti organici volatili in territorio nazionale, tassa CO₂ per i combustibili.

Di seguito vengono indicate le varie tipologie di interessi che erano previste dalle ordinanze del DFF^[12]:

[10] Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1); Ordinanza concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva (RS 642.212); Ordinanza concernente l'interesse di mora in materia di tasse di bollo (RS 641.153); Ordinanza del DFF sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli (RS 641.514); Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra (RS 641.315).

[11] Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RS 642.124).

[12] DFF, Ordinanza del DFF concernente gli interessi moratori e remuneratori su tasse e imposte (Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse) (attuazione della Mo. 16.3055 Jauslin "Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali"), Spiegazioni, Berna, 21 maggio 2021, p. 5, in: <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/67356.pdf> (consultato il 15.02.2022).

- *interesse moratorio*: matura sugli importi fatturati dall'autorità fiscale che il contribuente paga tardivamente (cd. interesse moratorio);
- *interesse remuneratorio*: matura sugli importi fatturati dall'autorità fiscale con restituzione tardiva (cd. interesse sulle eccedenze di imposta da restituire);
- *interesse remuneratorio per i pagamenti volontari*: matura sugli importi versati volontariamente dal contribuente (cd. interesse remuneratorio sui pagamenti anticipati volontari).

Non tutte le imposte federali conoscevano le tre tipologie di interesse. Ad es., l'imposta federale diretta prevedeva le tre tipologie, l'IVA solo l'interesse moratorio e remuneratorio, mentre l'imposta preventiva solo quello moratorio.

Fino al 31 dicembre 2021 vigeva inoltre il concetto per cui se l'ordinanza prevedeva un interesse remuneratorio (quello sulle eccedenze di imposta da restituire) per un'imposta, questo era il medesimo dell'interesse moratorio. Era questo il caso per l'imposta federale diretta, l'IVA, le imposte sul tabacco e sulla birra. Un altro tratto distintivo del previgente diritto era che solo l'imposta federale diretta e l'IVA prevedevano una verifica periodica annuale dei tassi di interesse applicati^[13].

C. La nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2022

La nuova Ordinanza del DFF sui tassi d'interesse, in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce gli interessi moratori e remuneratori su tutte le imposte e tasse federali al 4%, mentre gli interessi sui pagamenti volontari (anticipi) ai fini dell'imposta federale diretta restano invariati al 0%. Viene rinnovato il criterio d'uguaglianza volto a mantenere allo stesso livello gli interessi moratori e quelli remuneratori. La novità principale, oltre al nuovo tasso, è rappresentata dalla verifica del livello degli interessi che d'ora in poi sarà annuale per tutte le imposte e tasse federali (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sui tassi d'interesse).

Per le soglie di riscossione e pagamento degli interessi viene apportata una modifica formale. Come nel diritto vigente, solo per l'IVA^[14], per l'imposta sul tabacco e sulla birra si procede al pagamento e alla riscossione degli interessi a partire da un ammontare di interessi pari a fr. 100. Soglia minima che, invece, non è applicabile ai fini dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva, delle tasse di bollo e dell'imposta sugli autoveicoli. Queste differenze appaiono ora più chiare in quanto sono state riunite all'art. 1 cpv. 3 Ordinanza sui tassi d'interesse.

D. Conseguenze sul gettito fiscale

Secondo le spiegazioni del DFF, le casse dell'erario vengono toccate da questa misura con una riduzione del gettito fiscale per complessivi 11 mio. di fr. Il risultato è una conseguenza

[13] Cfr. artt. 3 cpv. 2 e 4 cpv. 3 dell'Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RS 642.124) e art. 108 lett. a della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20).

[14] Includendo anche le imposte e tasse regolate dalla medesima Ordinanza (Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio; RS 641.207.1), la quale è stata abrogata il 31 dicembre 2021.

delle variazioni dei tassi per le differenti tasse e imposte rispetto al vecchio tasso applicabile sino al 31 dicembre 2021 e con la nuova modifica del tasso al 4% applicabile dal 1° gennaio 2022. In particolare, si evidenziano per l'imposta federale diretta un aumento dal 3% al 4% dell'interesse remuneratorio (risultato diminuzione di 2 mio. di fr.), per l'imposta preventiva e per le tasse di bollo una riduzione dell'interesse di mora dal 5% al 4% (risultato diminuzione di 9 mio. di fr.)^[15].

E. Conclusioni intermedie

L'armonizzazione dei tassi di interesse a un livello unico (4%) per le imposte e tasse federali è da accogliere positivamente. Come in passato restano in vigore le tre tipologie di interessi (cfr. *supra*), ma per tutte le imposte è prevista una verifica annuale da parte del DFF del livello degli interessi applicati. Questa modifica era assolutamente necessaria, basti pensare all'interesse moratorio per l'imposta preventiva che prevede ancora attualmente un 5% e tale tasso non veniva adeguato dal lontano anno 1997. Questo tasso risulta anacronistico se messo in relazione con l'attuale livello dei tassi di interesse nel mercato dei capitali. Questa armonizzazione dei tassi di interesse è certamente di aiuto ai contribuenti sia per la comprensione che per l'applicazione. Per le autorità fiscali e per i contribuenti stessi rappresenta una riduzione dell'onere amministrativo ordinario, ma anche nel caso di una nuova modifica straordinaria dei tassi di interesse da parte delle autorità.

F. Prospettiva futura

Nel corso del 2016 è stata lanciata un'iniziativa volta a introdurre un adeguamento dei tassi applicati a imposte e tasse federali adattandoli ai tassi di mercato^[16]. La nuova Ordinanza sui tassi d'interesse è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 (art. 5 Ordinanza sui tassi d'interesse) e prevede una verifica annuale del livello dei tassi d'interesse da parte del DFF^[17].

La nuova Ordinanza, tuttavia, non contiene delle basi e dei criteri specifici di adeguamento del tasso di interesse, che permettano di considerare la decisione del DFF come adeguata al rispetto delle condizioni del mercato dei capitali. La nuova Ordinanza, come già succedeva in passato, conferisce al DFF un ampio margine di apprezzamento per stabilire il tasso d'interesse.

L'iniziativa lanciata nell'anno 2016 si inserisce proprio in questo contesto e dovrebbe allineare i tassi di interesse applicati dal DFF all'andamento generale dei tassi di interesse di mercato.

[15] DFF (nota 12), p. 9; cfr. anche Mozione n. 16.0355 depositata l'8 marzo 2016 da Mathias Samuel Jauslin, Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali, del 21 maggio 2021, in: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20163055> (consultato il 15.02.2022).

[16] Iniziativa parlamentare n. 16.470, depositata il 29 settembre 2016 da Fabio Regazzi, Interessi di mora applicati dalla Confederazione in linea con i tassi di mercato, in: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20160470> (consultato il 15.02.2022).

[17] La mozione n. 16.0355 depositata da Jauslin, nella sua versione originale, stabiliva un collegamento al mercato dei tassi d'interesse. Il Consiglio federale aveva respinto tale testo che in seguito è stato adattato escludendo tale norma.

Il Parlamento, *in casu* il Consiglio nazionale, entrerà in merito alla questione nella sessione primaverile dell'anno 2022. Per il futuro, con molta probabilità, assisteremo dunque a una nuova modifica riguardo al sistema annuale di aggiornamento dei tassi d'interesse sanciti nelle varie ordinanze relative agli interessi. Restano da capire i tempi e valutare il meccanismo che verrà elaborato nell'ambito dei lavori sull'iniziativa.

IV. Conclusioni

Le modifiche delle Ordinanze federali trattate nel presente contributo sono da accogliere positivamente in quanto garantiscono un'applicazione più lineare delle leggi in cui si inseriscono. La loro introduzione si è resa necessaria in un'ottica di aggiornamento e adattamento delle leggi alla realtà economica. Le procedure appena abrogate apparivano infatti, complicate nel caso delle spese professionali inerenti al consumo proprio del veicolo aziendale e non più al passo con i tempi nel caso degli interessi moratori e remuneratori.